



COMUNE DI SAMONE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2022 ED APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARIFFARIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione ordinaria, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
POLETTI Lorenzo Pietro	Sindaco	Sì
PONTE Susanna	Assessore	Sì
MAGAGLIO Silvia Franca Anna	Assessore	No
SUQUET Paola Rosalba	Consigliere	Sì
OLIVIERI Maurizio	Consigliere	Sì
MARCHETTO Monica	Consigliere	No
POZZO Andrea	Consigliere	Sì
MILLA Paolo	Consigliere	Sì
DA RUOS Barbara Elsa Domenica	Consigliere	Sì
CANNALIRE Francesco	Consigliere	Sì
REI-ROSA Luisella Marinella	Consigliere	No
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Sig. POLETTI Lorenzo Pietro, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luca COSTANTINI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2022 ED APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARIFFARIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 2, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n.267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Laura Guglielmetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Milla spiega che si prende atto del piano economico finanziario che è quadriennale, rispetto al 2021 c'è un aumento di circa 7.000 euro. I risparmi sugli stanziamenti COVID permettono delle riduzioni sulle attività economiche e su alcune fasce di cittadini (le stesse dello scorso anno). Ricorda anche che il piano si basa su consuntivi 2020, non incidono quindi le campagne di differenziazione che sono state espletate.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

VISTO l'articolo 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021 convertito dalla Legge 15/2022, che ha stabilito che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683, della Legge 147/2013,

possono approvare i piani finanziari dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno,

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.12.2021 ad oggetto “Tassa sui Rifiuti – TARI – conferma delle tariffe e definizione scadenze anno 2022” per mezzo della quale sono state confermate provvisoriamente per l’Anno 2022 le tariffe Tari applicate nell’anno 2021 e definite le scadenze delle rate della Tari per l’anno 2022, in attesa della definizione del nuovo PEF redatto in base al nuovo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2022 come da confermare per l’anno 2023, in ragione del fatto che l’MTR-2 prevede l’aggiornamento biennale del PEF, mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il Comune di Samone ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento Tari ha adottato il criterio previsto dal comma 651 art. 1 della L. 147/2013, tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA elaborato dall’Ente territorialmente competente individuato nel Consorzio Canavesano Ambiente;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2022;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che:

- le tariffe della Tari debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio, distinti fra costi fissi e variabili;
- il Comune di Samone, in qualità di gestore di una parte del servizio di gestione dei rifiuti per quanto di sua competenza, ha inoltrato in data 13/01/2022 Prot. n. 205 al Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente, i dati contabili relativi ai propri costi e ricavi del servizio di gestione dei rifiuti Anno 2020;
- il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato tramite PEC del 20/04/2022 – nostro Prot. n. 2133 del 21/04/2022, il Piano Economico Finanziario relativo al quadriennio 2022-2025, nel quale è indicato l’importo relativo all’anno 2022 pari ad € 197.469,00. Il suddetto Pef è stato oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea Consortile nella seduta del 21/04/2022, unitamente alle relazioni di accompagnamento redatte dal CCA e dalla SCS Spa ed allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima (Allegati a)-b)-c));
- il PEF di cui al punto precedente espone la suddivisione fra costi fissi e costi variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e costo variabile;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 approvato dal Consorzio Canavesano Ambiente in qualità di Ente Territorialmente Competente:

CONSIDERATO che:

- Per l'anno 2022 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad € 197.469,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 77.932,00 pari al 39,47% del totale di costi;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 119.537,00 pari al 60,53% del totale dei costi;
- Dovendo procedere al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta secondo criteri razionali, come previsto dal DPR 158/99 Art. 4 c. 2, sono state applicate le seguenti incidenze sui costi:
 - Costi fissi 7% utenze non domestiche 93% utenze domestiche
 - Costi variabili 13,50% utenze non domestiche 86,5% utenze domestiche;

VISTO il comma 655 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che mantiene ferma la disciplina del Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 il cui costo è sottratto dall'onere che deve essere coperto con la TARI;

VISTI i prospetti dei coefficienti distinti per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato d-e);

Visti i prospetti delle tariffe distinte per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1-2);

VISTO il comma 666 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che fa salva l'applicazione del Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'Art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 01.01.2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana di Torino, la quale, per l'anno in corso, l'ha confermata nella misura del cinque per cento;

VISTO il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie avviato dal Comune di Samone dall'anno 2007 il cui costo è condiviso con gli utenti utilizzatori nella di € 55,00 annui che si intende mantenere come disciplinato dall'Art. 13 - servizio raccolta domiciliare sfalci - del Regolamento per l'applicazione della TARI;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'Art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere rideterminate nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, per le utenze domestiche, sono stati utilizzati:

- per il calcolo delle parte fissa della tariffa i seguenti coefficienti:
 - *ka* coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare – area geografia nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

- per il calcolo delle parte variabile della tariffa i seguenti coefficienti:
 - *kb* coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, individuato nel valore minimo;

CONSIDERATO che, per le utenze non domestiche, sono stati utilizzati:

- *kc* coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, per l'area geografica nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- *kd* coefficiente potenziale di produzione in kg/mq. anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, per l'area geografica nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti individuato nella seguente misura:
 1. cat 01 – 16 – 17 – 20 valori minimi;
 2. restanti categorie valori massimi;

CONSIDERATO, inoltre, che l'emergenza epidemiologica COVID 19, malgrado lo stato emergenziale si sia definitivamente chiuso al 31/03/2022, ha duramente provato i nuclei familiari più deboli economicamente così come molte attività che ancora subiscono gli effetti negativi dell'emergenza;

DATO atto che, per quanto concerne le utenze domestiche, si ritiene opportuno applicare per l'anno 2022 specifiche riduzioni con riferimento al valore dell'indice ISEE, in deroga a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento sull'applicazione della Tari (Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale), confermando i seguenti scaglioni legati all'ISEE:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • ISEE pari o inferiore a € 3.000,00 | Riduzione del 100% quote variabile e fissa |
| • ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00 | Riduzione del 75% quota variabile e fissa |
| • ISEE da € 6.000,01 a € 9.000,00 | Riduzione del 50% quota variabile e fissa |
| • ISEE da € 9.000,01 a € 18.000,00 | Riduzione del 25% quota variabile e fissa |

Tale agevolazione potrà essere riconosciuta esclusivamente in seguito a richiesta da presentarsi entro la scadenza dell'ultima rata degli avvisi di pagamento utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, accompagnata dalla dichiarazione ISEE in corso di validità.

Si riterranno valide a tal fine le richieste già presentate dagli utenti in riferimento all'applicazione dell'Art. 18 del Regolamento sull'applicazione della Tari;

RILEVATO che tale forma di intervento a sostegno delle utenze domestiche, sulla base di simulazioni effettuate, è quantificabile in € 7.594,78 alla cui copertura si provvede con appositi stanziamenti a carico del Bilancio Comunale;

CONSIDERATO CHE, l'Amministrazione aveva concesso nel 2021 riduzioni tariffarie, sia alla parte fissa che alla parte variabile, tenendo conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che avevano comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale, oltre che delle indicazioni fornite dal sopra citato art. 6 del D.L. 73/2021;

CONSIDERATO che per le utenze non domestiche l'Amministrazione intende concedere anche per l'anno 2022 la seguente riduzione:

- a) Riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile nella misura del 50% per le UND delle categorie 1-8 (solo palestre - centri sportivi) - 12 (solo parrucchieri ed estetisti) -17

- b) Riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile nella misura del 10% per le UND non ricomprese nel punto a)

PRESO ATTO che:

- quanto previsto dalla presente deliberazione viene applicato d'ufficio negli avvisi di pagamento relativi alla terza rata e conguaglio della TARI 2022, aventi scadenza il 02.12.2022;
- la copertura del costo delle agevolazioni della TARI, da riconoscere per l'anno 2022 alle utenze non domestiche viene garantita dalla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2021, derivante da fondi Covid 2021 non utilizzati, per euro 2.932,01;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA e in applicazione dell'art. 1, comma 641/668 della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario Anno 2022-2025 e documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati a) – b) e c) alla presente deliberazione, approvati dal Consorzio Canavesano Ambiente – CCA, quale ente territorialmente competente, in data 21/04/2022;
3. di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2022:
 - suddivisione dei costi fissi fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 93% utenze domestiche; 7% utenze non domestiche;
 - suddivisione dei costi variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 86,50% utenze domestiche, 13,50% utenze non domestiche;

- utilizzo dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nei prospetti allegati d) e e) che si uniscono alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del PEF Anno 2022 citato al precedente punto 2., le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2022, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati negli allegati 1 e 2, che si uniscono alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
 5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal PEF Anno 2022 sopra citato;
 6. di confermare il corrispettivo applicato per il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie per l'anno 2022 nella misura di € 55,00;
 7. di approvare l'introduzione dei seguenti interventi agevolativi destinati alle utenze non domestiche da applicarsi sia alla parte fissa che alla parte variabile delle tariffe:
 - a) Riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile nella misura del 50% per le UND delle categorie 1-8 (solo palestre - centri sportivi) - 12 (solo parrucchieri ed estetisti) -17
 - b) Riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile nella misura del 10% per le UND non ricomprese nel punto a)
 8. di dare atto che le agevolazioni delle utenze non domestiche di cui al punto 7 saranno finanziate con la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2021 derivante da fondi COVID 2021 non utilizzati per euro 2.932,01;
 9. di approvare per l'anno 2022 specifiche riduzioni con riferimento al valore dell'indice ISEE, in deroga a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento sull'applicazione della Tari (Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale), confermando i seguenti scaglioni legati all'ISEE:

- ISEE pari o inferiore a € 3.000,00	Riduzione del 100% quote variabile e fissa
- ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00	Riduzione del 75% quota variabile e fissa
- ISEE da € 6.000,01 a € 9.000,00	Riduzione del 50% quota variabile e fissa
- ISEE da € 9.000,01 a € 18.000,00	Riduzione del 25% quota variabile e fissa
 10. di dare atto che le agevolazioni delle utenze domestiche di cui al punto 9 troveranno copertura con appositi stanziamenti a carico del Bilancio Comunale per euro 7.594,78;
 11. di dare atto che l'elenco definitivo dei contribuenti Tari Anno 2022 sarà emesso a congruaggio sulla base delle agevolazioni e tariffe deliberate con la presente deliberazione e di confermare la scadenza della rata a congruaggio fissata per il 02.12.2022;
 12. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Torino fissato per l'Anno 2022 al 5%;
 13. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento, come previsto dalla deliberazione di ARERA n. 444/2019, contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tassa sui rifiuti e tributo Tefa e modello di pagamento precompilato;
 14. di trasmettere telematicamente, a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n.

214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;

- 15.** di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 16.** di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : POLETTI Lorenzo Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Luca COSTANTINI

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 124 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il giorno 13-mag-2022 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Samone, li 13-mag-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca COSTANTINI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Samone, li 13-mag-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca COSTANTINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo in data 29-apr-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca COSTANTINI
